

05765-20



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a meno che non art. 52 d.lgs. 183/00 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Orlando Villoni	- Presidente -	Sent.n.sez. 1715/19
Angelo Capozzi		UP - 21/11/2019
Ersilia Calvanese		R.G.N. 6561/2019
Riccardo Amoroso		
Maria Sabina Vigna	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/12/2018 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore, avvocato (omissis) che si è riportato ai motivi del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 22 luglio 2017 che

condannava (omissis) alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione alla reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen. commesso dal gennaio 2010 con condotta perdurante.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello dichiarato l'intervenuta prescrizione.

Il decreto che dispone il giudizio era del 11 settembre 2011 e i giudici di merito non hanno in alcun modo dato atto della circostanza che la condotta incriminata si era protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 570, secondo comma cod. pen.

Difetta un provvedimento del giudice impositivo della somma da pagare a carico dell'imputato, atteso che l'importo di euro trecento era stato determinato consensualmente con scrittura privata tra l'imputato e la parte offesa i quali non avevano mai contratto matrimonio. I giudici di merito hanno omesso di considerare che la persona offesa, a domanda del Pubblico ministero, ha dichiarato che non erano mai mancati mezzi di sussistenza per i figli aggiungendo che «lei non aveva mai fatto mancare nulla».

2.3. Violazione di legge sempre in relazione all'art. 570, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello di Salerno non ha considerato che l'imputato, dopo la separazione, si accollò per intero la rata del mutuo che la coppia aveva contratto per l'acquisto di un monolocale; ciò dimostra che l'imputato non si è disinteressato del tutto delle problematiche economiche della famiglia e ha invece assunto un impegno che gli ha impedito però di assolvere all'obbligo di contribuzione.

2.4. Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.

Deve ribadirsi che, in mancanza di un termine finale, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata in permanenza, con l'individuazione della sola data d'inizio, il termine di prescrizione - trattandosi di reato permanente - decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di

citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta emissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (così, tra le tantissime, Sez. 6, n. 16561 del 15/03/2016, I., Rv. 266927; Sez. 6, n. 33220 del 22/07/2015, M., Rv. 264429, nonché Sez. 6, n. 51499 del 04/12/2013, T., Rv. 258504).

Nel caso in esame, nella sentenza impugnata si dà chiaramente atto che, dalla testimonianza della parte offesa, era emerso che l'inadempimento si era protratto quanto meno fino al momento della deposizione della predetta nel 2016. Il reato di cui all'art. 570 cod. pen. non può, pertanto, considerarsi prescritto.

3. Il secondo motivo, oltre che ripetitivo delle censure di appello, è manifestamente infondato.

Deve premettersi che la difesa riporta tra virgolette alcune dichiarazioni rese dalla parte offesa nel corso della testimonianza, senza allegare però l'intero verbale, così da non consentire una comprensione integrale della stessa.

In ogni caso tali dichiarazioni, relative al fatto che non erano mai mancati i mezzi di sussistenza ai figli e che la parte offesa si era sempre impegnata a provvedere alle loro esigenze, non sono di per sé indicative dell'insussistenza del reato.

Giova, invero, rammentare che, ai fini della integrazione del reato nei confronti dei minori, lo stato di bisogno è presunto, salvo prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/3/2003, P.G. in proc. D'Onofrio, Rv. 225875) e sussiste anche se al sostentamento della prole provveda l'altro genitore o altri congiunti (Sez. 6, n. 8912 del 4/2/2011, K, Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/9/2008, N., Rv. 241191).

E', del resto, del tutto irrilevante la circostanza che la somma di euro trecento sia stata concordata dalle parti senza essere recepita in un provvedimento giurisdizionale, dal momento che il genitore è sempre tenuto ad adempiere al proprio dovere di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore a prescindere dall'esistenza di un provvedimento giudiziario che glielo imponga.

4. Con il terzo motivo il ricorrente propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse con l'atto di appello e non si confronta con le — adeguate — risposte offerte dalla Corte distrettuale: l'imputato ha continuato a pagare le rate del mutuo dell'abitazione ove viveva perché la compagna aveva provveduto a cedergli la propria parte di proprietà ed egli, quindi, era rimasto l'unico proprietario.

La Corte ha dato corretta applicazione alla *regula iuris* secondo la quale affinché la condotta di colui che è inadempiente possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta (Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv. 242853; Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955), dimostrazione che, come evidenziato dalla Corte di appello, l'imputato non ha fornito.

Anzi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, in dibattimento è emerso che (omissis) era titolare di una pensione di invalidità e poteva contare sui proventi derivanti dalla locazione di una casa di proprietà.

5. Il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato.

Mette conto evidenziare che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590).

Nella specie, i Giudici di merito, nel valutare la richiesta avanzata dall'imputato, hanno denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando in senso negativo le modalità e la gravità della condotta, essendosi il comportamento dell'imputato protratto per oltre otto anni.

La motivazione offerta è congrua e logica.

Ove, infatti, uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, deve ritenersi adempiuto l'obbligo motivazionale in quanto ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Essa, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2019

Il Consigliere estensore  
Maria Sabina Vigna

Il Presidente  
Orlando Villoni

